

143/2010). Peraltro, alcune cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono fissate direttamente dalla Costituzione: così, gli artt. 104.7, e 135.6 Cost. stabiliscono l'incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e, rispettivamente, quella di membro del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale. Inoltre, l'art. 122.2 Cost. vieta la contemporanea appartenenza al Consiglio e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio (la disposizione, modificata dalla legge cost. n. 1/1999, è stata estesa anche ai componenti delle Giunte regionali, da un lato, e del Parlamento europeo, dall'altro). Sul punto, la Corte costituzionale (sent. n. 344/1993) ha sancito che tale divieto non configura una causa di ineleggibilità bensì solo di incompatibilità.

*Le cause di
incandida-
bilità*

L'art. 2 della legge n. 165/2004 infine fa salve le cause di incandidabilità già previste dalla legge n. 16/1992. In base a tale istituto, si vieta ad alcune categorie di soggetti di essere addirittura ricompresi nelle liste dei candidati, per il timore che, in questi casi, la sola loro candidatura possa alterare il libero confronto elettorale. Il divieto riguarda, dopo la sent. n. 141/1996 della Corte costituzionale che ne ha ridotto notevolmente l'ampiezza, coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuni gravi delitti, oppure che siano stati colpiti da misure definitive di prevenzione inerenti a pericolosità di tipo mafioso. La sentenza sopra richiamata ha infatti escluso, in nome della tutela del diritto elettorale passivo, che possano essere colpiti da incandidabilità coloro che siano condannati in forma non definitiva per i reati suddetti o colpiti da misura non definitiva di prevenzione: in questi casi si applica solo una sospensione di diritto dalla carica in caso di avvenuta elezione. Si tratta, dunque, di un istituto assimilabile a quello della ineleggibilità: come per le cause di ineleggibilità, anche le cause di "incandidabilità" rendono nulla l'eventuale elezione del soggetto.

La competenza esclusiva dello Stato relativa a questo istituto, pure discussa, è stata radicata, seguendo la giurisprudenza costituzionale, nell'art. 117.2, lett. *b*), Cost., ovvero nella competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza: con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile alcun intervento regionale nemmeno introducendo una disciplina più rigorosa (sent. n. 118/2014).

Sul punto, l'art. 1.63 della legge n. 190/2012 ha delegato il Governo a individuare le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice nelle Regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna (art. 1.64, lett. *i*) e a «disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui allo stesso comma 63 (e tra queste quelle regionali) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica» (lett. *m*).

In attuazione
bilità alle elezioni
to a quanto pre

Detta disci
scarsa chiarezza
to a quanto p
d.lgs. n. 235/2
comma 1, lett.
con una cond
superiore ai s
abuso dei pot
funzione; vice
sta solo in cas

Tuttavia, la
irragionevole
possibilità di
dei parlament

L'art. 8 re
per un termin
sore e Preside
gravi reati o
coercitive di
comma 1, qu
mandato elett

La Corte c
della sospens
danna, ma co
cesso alle cari
tore, operanc
terminati casi
dando luogo
condanna sia
l'istituto della
vigore del d.l
legalità nella
che una con
interessa, cor
sospendere t
quinamento"
me, sent. n. 2

Diversam
ma 3, d.lgs. 1